



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

Procedure di selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore riservate al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile

Personale ammesso alle procedure di selezione

Sono ammessi alle procedure di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree per l'anno 2022 tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile, in possesso alla data del 1° gennaio 2022 dei requisiti in atto indicati, in servizio a tempo indeterminato, pieno o parziale, alla data di scadenza del bando di selezione, anche se collocati in posizione di comando, fuori ruolo o assegnazione temporanea comunque denominata presso altra pubblica amministrazione.

Possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che alla data del 1° gennaio 2022 abbiano maturato una permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva di appartenenza. A tal fine saranno valutati anche i periodi di servizio prestato esclusivamente con contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto dall'articolo 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018.

Non possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari, con esclusione del rimprovero verbale, del rimprovero scritto o della multa, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Criteri per l'attribuzione dei punteggi e per la formazione delle graduatorie

Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale prima

1) TITOLI DI STUDIO (max 64 punti)

Viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non vengono sommati.

- | | |
|---|-----------|
| – Diploma d'istruzione secondaria di primo grado | 54 punti; |
| – Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale | 57 punti; |
| – Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale | 59 punti; |
| – Diploma universitario - Laurea triennale | 62 punti; |
| – Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale | 64 punti; |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 64 punti)

- a. Punti 4 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale prima, in quella equiparata nella corrispondente Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- b. Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva inferiore dell'Area funzionale prima, in quella equiparata nella corrispondente Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- c. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno;

3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2019 – 2020 - 2021 (per ogni anno max 21 punti)

- | | |
|--------------------------|-------------|
| a. Giudizio eccellente | 21 punti; |
| b. Giudizio ottimo | 20,5 punti; |
| c. Giudizio adeguato | 20 punti; |
| d. Giudizio non valutato | 19,5 punti. |

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi correlati alla valutazione di ciascun anno del triennio.

La fattispecie di cui alla lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle conseguenti attività.

Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale seconda

1. TITOLI DI STUDIO (max 64 punti)

Viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non vengono sommati.

- | | |
|---|-----------|
| - Diploma d'istruzione secondaria di primo grado | 54 punti; |
| - Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale | 57 punti; |
| - Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale | 59 punti; |
| - Diploma universitario - Laurea triennale | 62 punti; |
| - Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale | 64 punti; |



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile**

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 64 punti)

- a. punti 4 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale seconda, in quella equiparata nella corrispondente Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- b. Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive inferiori dell'Area funzionale seconda, in quelle equiparate nella corrispondente Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- c. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive dell'Area funzionale inferiore rispetto a quella di appartenenza, in quelle nella corrispondente Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- d. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno;

3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2019 – 2020 - 2021 (per ogni anno max 21 punti)

- | | |
|--------------------------|-------------|
| a. Giudizio eccellente | 21 punti; |
| b. Giudizio ottimo | 20,5 punti; |
| c. Giudizio adeguato | 20 punti |
| d. Giudizio non valutato | 19,5 punti. |

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi correlati alla valutazione di ciascun anno del triennio.

La fattispecie di cui alla lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle conseguenti attività.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale terza

1) TITOLI DI STUDIO (max 64 punti)

Nella categoria 1a) viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio nella predetta categoria non vengono sommati.

1a) Titoli di studio

- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale 53 punti;
- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale 55 punti;
- Diploma universitario e laurea di primo livello non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto 56 punti;
- Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto 58 punti;
- Laurea di primo livello e diploma universitario richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto 58 punti;
- Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale richiesti per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale posseduto 60 punti;

1b) Titoli *post lauream* (max 4-punti)

- Master universitario di primo livello rilasciato da Università legalmente riconosciute attinente per materia al profilo professionale posseduto 1 punto;
- Master universitario di secondo livello rilasciato da Università legalmente riconosciute o diplomi rilasciati da Scuole di specializzazione di Università legalmente riconosciute o abilitazioni professionali attinenti per materia al profilo professionale posseduto 2 punti;
- Titolo di dottore di ricerca per materia attinente al profilo professionale posseduto 3 punti;

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 64 punti)

- a. Punti 4 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale terza, in quella equiparata nella corrispondente Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

- b. Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive inferiori dell'Area funzionale terza, in quelle equiparate nella corrispondente Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- c. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno nelle fasce retributive delle Aree funzionali inferiori rispetto a quella di appartenenza, in quelle nelle corrispondenti Aree A e B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- d. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto nelle Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno.

3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2019 – 2020 - 2021 (per ogni anno max 21 punti)

a. Giudizio eccellente	21 punti;
b. Giudizio ottimo	20,5 punti;
c. Giudizio adeguato	20 punti;
d. Giudizio non valutato	19,5 punti;

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi correlati alla valutazione di ciascun anno del triennio.

La fattispecie di cui alla lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle conseguenti attività.

A parità di punteggio costituiscono **titolo preferenziale**:

- a. l'esperienza maturata con distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 184, recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri";
- b. la minore età anagrafica.

Circa il punteggio attinente alla voce "**titoli di studio**" nell'ambito della procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore riservata al personale dell'Area funzionale terza sono valutabili anche i titoli di studio dichiarati equipollenti in base all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o equiparati ai titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale posseduto in base ai decreti interministeriali 9 luglio 2009 e 11 novembre 2011.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

I titoli di studio conseguiti presso Istituti di istruzione, Università e Istituti di istruzione universitaria esteri sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 o della legge 11 luglio 2002, n. 148 o equivalenti ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sono ammessi con riserva i titoli di studio per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, sia stata presentata istanza di riconoscimento dell'equivalenza. Sarà cura del candidato specificare nella domanda gli estremi del provvedimento di riconoscimento o l'istanza di riconoscimento dell'equivalenza.

Circa il punteggio attinente alla voce **“esperienza professionale”** si considera la decorrenza economica e, per il calcolo del punteggio, si applica la seguente regola di carattere generale: le frazioni di anno vengono calcolate in dodicesimi; il mese si considera convenzionalmente di 30 giorni; il periodo da 1 a 15 giorni non si prende in considerazione; il periodo da 16 a 30 giorni si considera come mese intero. La medesima regola si applica ai periodi di aspettativa di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL 1998-2001 del personale del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 2001, e agli articoli 40, 41 e 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, fatte salve le specifiche disposizioni normative e contrattuali che ne dispongano la computabilità ai fini dell'anzianità di servizio.

Non si computano i periodi di esonero di cui all'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, né i periodi di servizio prestati con contratti di formazione lavoro, apprendistato, tirocini formativi, LSU, contratti di collaborazione o altri contratti di lavoro non subordinato o parasubordinato.

Nelle ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro si prende in considerazione anche il periodo di servizio svolto nei ruoli dell'Amministrazione civile antecedentemente alla cessazione dal servizio.

Il servizio prestato come militare di leva si computa solo se svolto, in posizione di aspettativa o congedo, successivamente all'assunzione in servizio.

Ai fini del computo della **“valutazione personale”** e dell'**“esperienza professionale”**, per gli anni 2019, 2020 e 2021 per il servizio prestato presso l'Amministrazione civile al personale che ha ricevuto, per ogni singolo anno del triennio, la valutazione di “non adeguato” non verrà computato alcun punteggio previsto per l'anno di riferimento.

Al personale che nel triennio 2019, 2020 e 2021 non è stato valutato in quanto cessato dal servizio e poi riassunto con ricostituzione del rapporto di lavoro in base alla vigente normativa contrattuale non sarà attribuito alcun punteggio.

I dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie non usufruiscono delle preferenze e precedenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dalle ulteriori normative regolanti la materia.